



**Comune di Cattolica**

Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 36 DEL 28/01/2013**

VARIANTE AL POC - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA I<sup>a</sup> FASE DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
UFFICIO AMMINISTRATIVO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Fabio Tomasetti

**ADEMPIMENTI**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ.  
URBANISTICA  
SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE 02

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA  
UFFICIO CONTRATTI  
UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Cattolica, li 22/03/2013

L' addetto

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai dirigenti dei singoli settori nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Dato atto che per procedere alla realizzazione dell'obiettivo PEG 2012/20103 – VARIANTE al POC, occorre procedere con l'elaborazione della relativa proposta;

Premesso che le modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 6/2010 chiariscono in modo puntuale alcuni aspetti della pianificazione operativa (POC) e dei suoi rapporti con la pianificazione strutturale (PSC), alla luce dei quali vanno oggi definiti – come specificano in particolare gli articoli 28, 29, 30 e 40 della L.R.20/2000 - gli strumenti urbanistici, in particolare:

- il carattere di “riferimenti di massima circa l’assetto insediativo e infrastrutturale” che assumono le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi; la puntuale definizione e specificazione è operata dal POC, senza che ciò comporti modificazione del PSC (art.28 comma 3); tali disposizioni, introdotte dalla L.R. 6/09, prevalgono sulle previsioni dei PSC vigenti
- i compiti assegnati al POC, tra i quali, per gli ambiti di intervento disciplinati:
  - “la delimitazione, l’assetto urbanistico, le destinazioni d’uso, gli indici edilizi, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela”
  - la formazione di un apposito elaborato denominato “Documento programmatico per la qualità urbana”, che “individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali, di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile”
  - l’individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6bis e A-6ter introdotti dalla L.R. 6/2009 nell’Allegato della L.R. 20/2000
  - una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria degli interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all’attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni;

Considerato che alla luce dell’esperienza applicativa della prima fase di vigenza del POC di Cattolica, delle modifiche del quadro legislativo regionale e del necessario aggiornamento rispetto al quadro socio-economico, la Variante al POC è finalizzata a

rendere più efficace e coerente l'insieme delle scelte di trasformazione del territorio da attuare nell'arco di un quinquennio, ed in particolare a:

- definire modifiche dei contenuti urbanistici, in conformità al PSC vigente
- definire e approvare nuovi accordi con i privati, anche in variante ad accordi precedentemente sottoscritti
- modificare la normativa (parte generale e schede normative specifiche), anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla L.R. 6/09;

Dato atto che le attività sopra descritte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 1, D.Lgs. 163/2006, in quanto servizio attinente l'urbanistica e l'architettura, e precisamente trattasi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP;

Ravvisata la necessità, quindi di affidare un incarico professionale per prestazioni tecnico-specialistiche, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a), del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007), in quanto trattandosi di attività di speciale complessità, richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, le risorse interne non sono in grado di garantire la loro compiuta esecuzione, perchè già impegnati nell'attività ordinaria ed istituzionale (art. 90, comma 6, D.Lgs. 163/2006),

Ritenuto, nel caso specifico, che trattasi di prestazione di servizio non personalizzata per la quale si chiede il risultato finale, da rendersi pertanto, con autonomia di mezzi e strumenti da un professionista;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi inferiori ad € 40.000,00, limite così innalzato dal precedente € 20.000,00 dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera f) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, che recepisce l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, che stabilisce la possibilità di eseguire in economia i servizi tecnici di cui all'art. 25, comma 1, dello stesso regolamento e cioè, nel caso specifico, servizio di architettura ed ingegneria di cui all'Allegato IIA, numero 12, del D.Lgs. 163/2006;

Considerato che l'art. 25, comma 2 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori stabilisce che i servizi tecnici di cui al comma 1, di importo inferiore ad € 20.000, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto individuato dal responsabile del procedimento;

Vista oltre la determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e della L. 4/8/2006 n. 248" nella quale al punto f) del dispositivo il Consiglio ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 20.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia;

Vista la determinazione n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “*Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006*” e precisamente, il punto 1.1 – **Gli affidamenti in economia** – nel quale, all'ultimo comma, si specifica che per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento;

Vista la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “*Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106*”, in particolare il punto 2) – **Affidamenti diretti** – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;

Vista la circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad oggetto: “*Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 5/10/2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, con la quale al **punto 1) – Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli artt. 267, comma 10, e 334, comma 1) del D.P.R. 207/2010. Servizi di architettura ed ingegneria** – si specifica che l'art. 4, comma 2, lett. m-bis), del D.L. 13/05/2011, n. 70, come convertito con Legge 12/07/2011, n. 106, ha modificato il comma 11 dell'art. 125 del Codice, innalzando il limite dell'importo consentito per l'affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000 euro a 40.000 euro e che, la soppressione del riferimento al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 operata sull'art. 267, comma 10, del Regolamento, ha inteso assoggettare, integralmente, anche i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti;

Considerato che lo Studio Tecnico Oikos srl di Bologna è stato precedentemente incaricato dell'elaborazione della progettazione della nuova strumentazione urbanistica del Comune (PSC, POC, RUE) e che pertanto per la particolare conoscenza della strumentazione urbanistica succitata risulta professionalmente competente allo svolgimento della suindicata attività di progettazione della Variante al POC;

Visto il preventivo-offerta presentato dalla Soc. Oikos Ricerche srl in Bologna, a firma del legale rappresentante, Ing. Roberto Farina, in data 19/12/2012, prot. n. 34843, che si riporta:

- a) Progettazione definitiva della Variante al POC, compresi gli schemi di assetto urbanistico delle

zone di trasformazione, riqualificazione e nuovo insediamento e le modalità di applicazione della perequazione urbanistica, la redazione delle schede normative e della nuova stesura della normativa	€ 14.000,00
b) Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati e dell'agenda per l'attuazione del piano (L.R.6/09) – Stesura del “Documento programmatico per la qualità urbana” (forfait pari al 25% della voce a)	€ 3.500,00
c) Consulenza e assistenza tecnica nelle fasi di valutazione, della concertazione con gli operatori e di presentazione, discussione e approvazione del POC (forfait pari al 30% della voce a)	€ 4.200,00
d) Assistenza tecnica nell'esame delle osservazioni e stesura delle controdeduzioni - Stesura definitiva degli elaborati con le modifiche del POC controdedotto (forfait pari al 20% della voce a)	€ 2.800,00
e) Redazione della ValSAT/VAS della Variante al POC Importo forfettario pari al 20% delle prestazioni relative alla Variante (voci a – d)	€ 4.900,00
f) Spese 20% (voci a – e) 5.880,00	€
<b>OFFERTA TOTALE</b>	----- <b>€ 35.280,00</b>
<b>Riduzione a favore del Comune di Cattolica</b> 25% in considerazione dei positivi rapporti di collaborazione da tempo in corso	€ - 8.820,00
<b>TOTALE OFFERTA NETTA VARIANTE AL POC</b> a cui si applicano il contributo CNPAIA 4% e l'Iva	----- <b>€ 26.460,00</b>

Considerato che si intende procedere all'affidamento dell'incarico professionale per l'attivazione della I<sup>a</sup> fase del lavoro relativo alla progettazione definitiva della Variante al POC, per le attività sottodescritte sulla base del preventivo presentato dalla Soc. Oikos Ricerche srl, e precisamente:

- b) Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati e dell'agenda per l'attuazione del piano (L.R.6/09) – Stesura del “Documento programmatico per la qualità urbana”

(forfait pari al 25% della voce a)	€ 3.500,00
c) Consulenza e assistenza tecnica nelle fasi di valutazione, della concertazione con gli operatori e di presentazione, discussione e approvazione del POC (forfait pari al 30% della voce a)	€ 4.200,00
e) Redazione della ValSAT/VAS della Variante al POC Importo forfettario pari al 20% delle prestazioni relative alla Variante (voci a – d)	€ 4.900,00
f) Spese 20% (voci b – c – e)	€ 2.520,00
	-----
<b>TOTALE PRESTAZIONE AL LORDO RIDUZIONE</b>	<b>€ 15.120,00</b>
<b>Riduzione a favore del Comune di Cattolica</b> <b>25%</b> in considerazione dei positivi rapporti di collaborazione da tempo in corso	€ - 3.780,00
g) Spese forfettarie per attività di comunicazione, partecipazione e concertativa in favore della cittadinanza e delle categorie economiche interessate da concordare con il Dirigente Settore 2	€ 1.771,88
	-----
<b>TOTALE PRESTAZIONE I^ FASE VARIANTE AL POC</b>	<b>€ 13.111,88</b>
Contributo CNPAIA 4%	€ 524,48
	-----
	IMPONIBILE € 13.636,36
Iva 21%	€ 2.863,64
	-----
<b><u>TOTALE PRESTAZIONE LORDA</u></b>	<b><u>€ 16.500,00</u></b>

Verificato che non vi è personale interno idoneo allo svolgimento della predetta prestazione professionale, in quanto già impegnato nello svolgimento delle ordinarie mansioni d'ufficio;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie al conferimento del presente incarico, sono disponibili sul cap. 6834010 "Incarico professionale per Variante strumenti urbanistici: POC/RUE/PIANO SPIAGGIA" - Fondo Pluriennale Vincolato - del Bilancio 2013 – codice Siope 2601, che presenta l'adeguata copertura finanziaria senza obbligo di frazionamento in dodicesimi, dato atto che il Fondo Pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, essendo un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili negli esercizi successivi, la cui copertura è effettuata dal fondo;

Dato atto inoltre, che tale prestazione di servizio verrà espletata senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comporterà l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né

l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente, potrà essere svolta, nei limiti concordati, anche negli uffici comunali, ed il prestatore soggiacerà a tutti i rischi e responsabilità personale connessi al conseguimento del risultato finale;

Considerato che l'incarico da conferire non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria, è debitamente escluso dall'art. 46, comma 5, lettera f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

Vista la nota prot. 1389 del 16/03/2009, pervenuta al prot. n. 7494 in data 18/03/2009, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna avente ad oggetto: “Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 – Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia-Romagna”, con la quale al punto 1) della medesima, relativo ad incarichi inerenti ai servizi di architettura ed ingegneria, si stabilisce che anche gli incarichi attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) di importo superiore ad € 5.000,00 debbono essere trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Dato atto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione delle fatture, debitamente vistate dal sottoscritto dirigente, inerenti il presente affidamento potrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

- 20% pari ad € 3.300,00 lordi alla firma del disciplinare di incarico che si prevede di stipulare entro il 31/01/2013, con pagamento entro il 01/03/2013;
- 50% pari ad € 8.250,00 lordi alla consegna del “Documento programmatico per la qualità urbana” prevista entro il 30/06/2013, con pagamento entro il 31/07/2013;
- 30% pari ad € 4.950,00 lordi a conclusione delle attività prevista entro il 30/09/2013, con pagamento entro il 31/10/2013;

Considerato che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve essere di regola non superiore a 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) all'incaricato della prestazione professionale in oggetto, è stato richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento”, depositato agli atti della presente determinazione, con il quale ha comunicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a lui dovuto; mentre secondo quanto specificato al punto 3 – Ambito di Applicazione - della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente specificato al punto 2.7) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed

al punto 3.13) della determinazione n. 4 del 07/07/2011, della stessa Autorità, trattandosi di servizio assoggettato alle normative contenute nel Codice dei contratti, il professionista è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal proposito lo **Smart CIG** della prestazione, richiesto e rilasciato dall'AVCP, reca il n. **Z5F07D4F17**;

Vista la circolare 12 del 01/06/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: "*Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 14, comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione*" mediante la quale il Ministero chiarisce che il Documento, pur rientrando nella categoria dei "certificati", non può costituire oggetto di "autocertificazione" secondo quanto dispone in via generale il D.P.R. n. 445/2000; infatti la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere "*oggetto di sicura conoscenza*", così come avviene per gli "*stati, qualità personali e fatti*" che, ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto "*elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona*"; tuttavia il Ministero ricorda l'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011 (conv. da L. 106/2011) secondo il quale per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A., i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del DPR 445/2000 in luogo del documento di regolarità contributiva; le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate tramite acquisizione d'ufficio del DURC;

Vista la successiva circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad oggetto: "*Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 5/10/2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", con la quale si chiarisce al **punto 7) – Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro** -, che alla luce della massima semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lett. c) relativa alla stipula del contratto;

Dato atto, quindi, che ai sensi dell'art. 6 (Documento unico di regolarità contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), è stato comunque acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009;
- il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

## D E T E R M I N A

1) - di affidare allo studio OIKOS Ricerche s.r.l. con sede a Bologna in via Galliera n. 12, P.IVA03708800374, rappresentato dall'Ing. Roberto Farina, nato a Bologna il 29/07/1950, residente a Bologna, in Via Rialto 6, codice fiscale FRNRRT50L29A944M, libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il numero d'ordine 3042, lo svolgimento di prestazione tecnico-professionale, di cui all'Allegato IIA, categoria 12, del D.Lgs. 163/2006 (art. 25, comma 1, lettera a, Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007), relativo alla **I^ fase della redazione della Variante Urbanistica al Piano Operativo Comunale**, secondo le seguenti attività:

-	Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati e dell'agenda per l'attuazione del piano (L.R.6/09) – Stesura del “Documento programmatico per la qualità urbana” (forfait pari al 25% della voce a)	€ 3.500,00
-	Consulenza e assistenza tecnica nelle fasi di valutazione, della concertazione con gli operatori e di presentazione, discussione e approvazione del POC (forfait pari al 30% della voce a)	€ 4.200,00
-	Redazione della ValSAT/VAS della Variante al POC Importo forfettario pari al 20% delle prestazioni relative alla Variante (voci a – d)	€ 4.900,00
-	Spese 20% (voci b – c – e)	€ 2.520,00
	<b>TOTALE PRESTAZIONE AL LORDO RIDUZIONE</b>	<b>€ 15.120,00</b>
	<b>Riduzione a favore del Comune di Cattolica</b> 25% in considerazione dei positivi rapporti di collaborazione da tempo in corso	€ - 3.780,00
-	Spese forfettarie per attività di comunicazione, partecipazione e concertativa in favore della cittadinanza e delle categorie economiche interessate da concordare con il Dirigente Settore 2 1.771,88	€
	<b>TOTALE PRESTAZIONE I^ FASE VARIANTE AL POC</b>	<b>€ 13.111,88</b>
	Contributo CNPAIA 4%	€ 524,48

	IMPONIBILE	€ 13.636,36
Iva 21%		€ 2.863,64
	<b><u>TOTALE PRESTAZIONE LORDA</u></b>	<b><u>€ 16.500,00</u></b>

2) – di approvare lo schema di disciplinare per la prestazione professionale in oggetto, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) – di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente incarico professionale ammonta ad € **16.500,00**, così ripartita:

- quanto ad € **13.111,88** quale compenso al professionista
- quanto ad € **524,48** quale contributo previdenziale 4%
- quanto ad € **2.863,64** per Iva 21%

farà carico sul cap. **6834010** “Incarico professionale per Variante strumenti urbanistici: POC/RUE/PIANO SPIAGGIA” - Fondo Pluriennale Vincolato - del Bilancio 2013 – codice Siope 2601, senza obbligo di frazionamento in dodicesimi, dato atto che il Fondo Pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, essendo un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili negli esercizi successivi, la cui copertura è effettuata dal fondo;

4) – di dare atto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. con atto n. 90/2011, al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione delle fatture, debitamente vistate dal sottoscritto dirigente, inerenti il presente affidamento potrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

- 20% pari ad € 3.300,00 lordi alla firma del disciplinare di incarico che si prevede di stipulare entro il 31/01/2013, con pagamento entro il 01/03/2013;
- 50% pari ad € 8.250,00 lordi alla consegna del “Documento programmatico per la qualità urbana” prevista entro il 30/06/2013, con pagamento entro il 31/07/2013;
- 30% pari ad € 4.950,00 lordi a conclusione delle attività prevista entro il 30/09/2013, con pagamento entro il 31/10/2013;

5) – di dare atto che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve essere di regola non superiore a 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

6) – di prevedere in 240 giorni (8 mesi) dalla data di inizio attività e cioè indicativamente dal 31/01/2013 fino al 30/09/2013 e comunque a decorrere dalla stipula del contratto di affidamento incarico con il professionista sopraindicato, il termine entro cui dovrà essere conclusa la prestazione richiesta;

7) – di dare atto che il presente incarico non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria, è debitamente escluso dall'art. 46, comma 5, lettera f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai

sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

8) – di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 la sopraccitata ditta è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che lo **Smart CIG** della prestazione è il seguente **Z5F07D4F17** e che, da parte del professionista in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto art. 3), la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ed a norma dell'art. 6) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), è stato comunque acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

9) – di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 6, del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, integrato dall'art. 1, comma 127, della Legge 23/12/2006, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 24/12/2007, n. 244, un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del vigente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 06/03/2008, entro il 30° giorno dall'affidamento, sul sito web istituzionale e reso noto mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune;

10) – di dare atto, infine, che in relazione al disposto dell'art. 1, comma 173, della legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16/03/2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, il presente provvedimento sarà inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, prevedendo una spesa per compensi superiore ad € 5.000,00.

11) – di individuare nella persona del sottoscritto Arch. Fabio Tomasetti, Dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

12) – di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Amministrativo Urbanistica, Pianificazione Urbanistica, Organizzazione Personale, Contratti, Ragioneria.

Il Dirigente Responsabile  
Fabio Tomasetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
6834010	437	2013	16500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 28/01/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Pierpaolo Deluigi